

Multiculturalismo 4.0*

di **Tania Groppi** – *Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli studi di Siena*

ABSTRACT: The essay emphasizes the close connection between multiculturalism and constitutionalism (pointing out that they “*aut simul stabunt aut simul cadent*”). Actually, the “multiculturalism” is an essential element of constitutionalism, as expression of the “pluralism” that is at the basis for the constitutional democracy. For this reason, the recent challenges to the constitutional democracy (the so called “constitutional retrogression”) are frequently translated into an attack to the multiculturalism. The essay focuses on the causes of this phenomenon, highlighting the role played by the digital revolution, which tends to produce fragmentation and polarization. In the end, some possible strategies of reaction are drawn up, in order to try to guarantee the human dignity and the peace, even in the new context. In this attempt, the law has a role to play, not only as a repressive tool, but mostly as a promotional one, aimed at producing a cosmopolitan education and proximity policies directed at enhancing the empathy and the culture of dialogue.

La lampada del corpo è l'occhio;
perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso;
ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso.
Mt 6,22-23

1. Premessa

Il “multiculturalismo” si è affermato ormai da anni come un “classico” del diritto costituzionale del nostro tempo. Proprio per questo anch'esso, come altri concetti e categorie del costituzionalismo, richiede un ripensamento, in un momento storico di trasformazioni epocali che ci chiamano a un grande sforzo di creatività, se vogliamo che gli *acquis* dei quali, pur tra

* Il presente contributo, referato dalla Direzione della Collana, costituisce la versione rielaborata della Relazione conclusiva del Convegno “*Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, ed è in corso di pubblicazione negli *Atti*, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico. Si ringraziano le due curatrici per aver permesso la pubblicazione anticipata dello studio.

innumerevoli difficoltà e non pochi fallimenti (un nome per tutti: Srebrenica), noi europei siamo i fortunati eredi, accompagnino anche le generazioni future¹.

In altre parole, se non sapremo creare nuovi “strumenti, percorsi, strategie”, questi *acquis*, ed in primis la dignità della persona umana e la pace, saranno inevitabilmente messi in discussione, anche nello spazio giuridico europeo, così come lo sono purtroppo in altre aree del mondo.

Non ripercorrerò qui, nemmeno per tratti, le belle relazioni e gli appassionanti dibattiti del convegno fiorentino su “Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, né d’altra parte ciò sarebbe possibile, considerando l’intenso contributo di stimoli e riflessioni.

Vorrei invece cercare di tracciare qualche considerazione, che da essi prende spunto, affrontando tre aspetti:

(a) il “multiculturalismo” come elemento intrinseco del costituzionalismo, in quanto declinazione del “pluralismo” che è alla base dello stato costituzionale (denominato anche, non a caso, “stato di democrazia pluralista”);

(b) le grandi trasformazioni in atto - non solo e non tanto la globalizzazione o i movimenti migratori, ma soprattutto la rivoluzione tecnologica e in specie la c.d. “quarta rivoluzione industriale”, in particolare quella digitale - e l’impatto di essa sullo stato costituzionale, che si traduce in una sua sempre più diffusa messa in discussione, ovvero in quella che va sotto il nome di “constitutional retrogression”;

(c) il ruolo che il diritto può avere per garantire, o almeno per provare a garantire, anche nel nuovo contesto, la protezione della dignità della persona e della pace, nella convinzione che “multiculturalismo” e costituzionalismo *aut simul stabunt aut simul cadent*.

2. Il multiculturalismo come declinazione del pluralismo

È emersa molto chiaramente da tanti contributi² l’ambiguità dell’espressione “multiculturalismo”, che spesso viene utilizzata nel dibattito pubblico e dagli studiosi per designare un certo tipo di politiche, orientate al riconoscimento di diritti collettivi, cioè diritti di gruppi

¹ Su questi *acquis*, in primis la pace, e sulla necessità di difenderli, si veda il “Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”, 31 dicembre 2017, secondo il quale “corriamo il rischio di dimenticare che, a differenza delle generazioni che ci hanno preceduto, viviamo nel più lungo periodo di pace del nostro Paese e dell’Europa. Non avviene lo stesso in tanti luoghi del mondo”. E, ancora, “non dobbiamo smarrire la consapevolezza di quel che abbiamo conquistato: la pace, la libertà, la democrazia, i diritti. Non sono condizioni scontate, né acquisite una volta per tutte. Vanno difese, con grande attenzione, non dimenticando mai i sacrifici che sono stati necessari per conseguirle”.

² Ne cito qui due per tutti: E. CECCHERINI, *Cittadinanza, immigrazione e integrazione: l’approccio multiculturale canadese in bilico*; C. MARTINELLI, *Il Regno Unito*, entrambe relazioni presentate nel corso del Convegno “Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli *Atti*, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit.

individuati su base di “culture”, all’insegna dell’approccio comunitarista alle società umane. Allo stesso tempo, si nota una certa convergenza verso l’utilizzo dell’espressione “società multiculturali”, come un dato di “fatto”, ovvero per designare società in cui esistono gruppi di soggetti dotati di caratteristiche in qualche modo riconducibili a “culture” che, pur nell’ambiguità e nella variabilità di tale nozione, sembrano principalmente riferibili ad elementi di carattere etnico, religioso, linguistico (è in questa seconda accezione che anch’io utilizzerò, e già sto utilizzando, il termine)³.

Società siffatte, un tempo caratteristiche dei paesi del “nuovo mondo”, o di stati federali a base plurinazionale, esistono oggi, o sono in via di rapida formazione, in conseguenza della circolazione delle persone e dei movimenti migratori, anche nel “vecchio mondo”, in Europa, ove prevalgono gli stati costruiti sulla base del paradigma ottocentesco dello stato nazionale su base etnica, ove vengono a formarsi “nuove minoranze”.

Mi pare che non possiamo ignorare che, parlando di “società multiculturali”, ci stiamo riferendo ad un elemento intrinseco, costitutivo, dello stato costituzionale di diritto, ovvero al carattere pluralistico del suo elemento personale, della plurisoggettività⁴. Non solo come un “fatto storico”, ma come un elemento che assume rilievo giuridico. Anzi, se ci pensiamo bene, il riconoscimento del pluralismo, la rinuncia a qualsiasi semplificazione artificiale della pluralità e della diversità rappresentano la vera preconditione, l’humus, il fondamento dello stato costituzionale del secondo dopoguerra⁵, di quello che da alcuni autori viene designato come “postwar paradigm”⁶.

Si tratta di un profilo del pluralismo qualitativamente differente dagli altri? Mi sento di dire che, se ci soffermiamo sul carattere “multiculturale” della società e depuriamo la tematica dalle politiche che hanno teso a dare una risposta ben precisa a tale carattere in nome di una ideologia, potremmo considerare la “società multiculturale” nient’altro che come un sinonimo (o una declinazione) della “società pluralista” che è all’origine dello stato costituzionale del secondo dopoguerra. Lo stato costituzionale nasce dalla spinta del pluralismo sociale (come stato “pluriclasse” direbbe Massimo Severo Giannini in contrapposizione allo stato monoclasse ottocentesco), per rispondere al clivage tra proprietari e lavoratori, “have” and “have not” (volendo semplificare, è il tentativo di Weimar),

³ Per qualche recente considerazione sulle questioni definitorie del fenomeno in oggetto, v. E. CECCHERINI, *Multiculturalismo (dir. comp.)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche. Aggiornamento*, Tomo II, Torino, 2008, 5 ss.; V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, in *Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti*, n. 4/2015, <http://www.rivistaaic.it/>; G. CERRINA FERONI, *Diritto costituzionale e società multiculturale*, *ivi*, n. 1/2017.

⁴ E. GROSSO, *Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali: il caso francese*, relazione al Convegno “*Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali*”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli *Atti*, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit.

⁵ Faccio riferimento a questa nozione come elaborata dalla dottrina italiana e tedesca: v. soprattutto P. HÄBERLE, *Lo Stato costituzionale*, Roma, 2005; Id., voce *Stato costituzionale*, I) *Principi generali*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 2000. V. anche G. ZAGREBELSKY, *Fragilità e forza dello Stato costituzionale*, cit.; E. CHELI, *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*, Napoli, 2006.

⁶ L. WEINRIB, *The Postwar Paradigm and American Exceptionalism*, in S. CHOUDRHY (ed.) *The Migration of Constitutional Ideas: Rights, Constitutionalism and the Limits of Convergence*, Cambridge, 2006, 89.

ma ben presto diventa da pluriclasse pluralista, riconoscendo, accanto a quello di classe, altre forme di pluralismo, come mostra la stessa costituzione italiana, che di questa forma di stato rappresenta una delle prime concretizzazioni, negli artt. 2, 3, 6, 8, 39, 49⁷.

Se mai, la società multiculturale può essere considerata come una società nella quale il pluralismo è (o diventa) “quantitativamente” più rilevante, specie negli stati a matrice nazionale etnica, nel senso che accanto ad alcuni elementi di pluralismo autoctono, si immettono anche elementi di pluralismo esogeni, che spesso non sono stati parte del patto costituente che è all’origine dello stato costituzionale, e che, anche per questo, rendono il quadro, di per sé già complesso, della società pluralista contemporanea, ancora più ricco e complicato, in virtù degli innumerevoli clivages che si intersecano⁸.

Ma sempre nell’ambito della società pluralista siamo, e il problema da risolvere resta sempre lo stesso: il mantenimento dell’unità, e con essa della convivenza pacifica, in un contesto del quale non si vuol negare il carattere plurale e in cui il principio di uguaglianza nei diritti si accompagna con il diritto ad essere diversi, nella molteplicità delle sue espressioni⁹.

È proprio questa la sfida alla quale, nel secondo dopoguerra, cerca di rispondere lo stato costituzionale che, innestando sul tronco dello stato liberale di diritto di matrice europea continentale alcuni elementi del costituzionalismo anglosassone, separa la sfera della costituzione da quella della legge, ovvero la sfera dei diritti della persona umana e dei principi e valori condivisi, da quella in cui operano le maggioranze politiche espressione della democrazia elettorale. È la sfida alla quale, nella stessa prospettiva, cercano di rispondere i trattati internazionali sui diritti umani, che dello stato costituzionale rappresentano la proiezione¹⁰.

⁷ Mi sento al riguardo di rinviare a una trattazione per sua natura “basica”: T. GROPPI, A. SIMONCINI, *Introduzione al diritto pubblico e alle sue fonti*, Torino, 2017, 4ed., 36.

⁸ Di ciò è emblematica la recente tendenza canadese messa in rilievo da E. CECCHERINI, *Cittadinanza, immigrazione e integrazione: l’approccio multiculturale canadese in bilico*, cit., secondo cui “si registra un’evoluzione per la quale il termine multiculturalismo si applica non solo a singoli che si distinguono per il loro background culturale dalla maggioranza della popolazione ma ha finito per ricomprendere anche tutti coloro che sono riconducibili a minoranze sociali”.

⁹ “È complementare”, come è stato detto: T. MAZZARESE, *I migranti e il diritto ad essere diversi nelle società multiculturali delle democrazie costituzionali*, relazione al Convegno “*Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali*”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli *Atti*, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit.

¹⁰ Il legame tra lo stato costituzionale del secondo dopoguerra e la rifondazione del diritto internazionale che avviene negli stessi anni emerge in modo assai suggestivo nel volume di M.A. GLENDON, *A World Made New. Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*, New York, 2001 (ed. it a cura di S. SILEONI, *Verso un mondo nuovo. Eleanor Roosevelt e la dichiarazione universale dei diritti umani*, Macerata, 2001) e, sotto un diverso punto di vista, in quello di P. SANDS, *East West Street. On the Origin of Genocide and Crimes against Humanity*, 2016 (trad. it. *La strada verso est*, Parma, 2017). Al riguardo, T. GROPPI, *Il diritto è per l’uomo”: quello che i nostri padri e i nostri nonni hanno da dirci (considerazioni su un recente libro di Philippe Sands)*, in *Forum costituzionale* n. 11/2017, 2 novembre 2017, www.forumcostituzionale.it.

Come ben sappiamo (e viviamo), la produzione di unità, intesa come coesione sociale e pacifica convivenza, in tale forma di stato, è affidata sì a politiche volte ad implementare i diritti costituzionali, e specialmente quelli economico-sociali, ma in ultima istanza i conflitti sono proceduralizzati, nel senso che la loro soluzione è rimessa nelle mani dei giudici, e in particolare di quelli costituzionali (sempre più in dialogo, dovremmo aggiungere, con le corti sovranazionali). Essi sono i guardiani della frontiera che distingue il piano della costituzione (che è “di tutti”) da quello della legge (dove appunto, si decide “a colpi di maggioranza”). Con le conseguenze che ben conosciamo in termini di passaggio da decisioni “erga omnes” a decisioni “inter partes”, con una garanzia dei diritti sempre più assicurata in via giurisdizionale attraverso difficili bilanciamenti e legata ai casi concreti, insomma la tendenza verso un “diritto mite”, nella consapevolezza che quella “mite” è l’unica forma di unità possibile nello stato pluralista¹¹.

3. *La “constitutional retrogression” e alcune delle sue cause*

Questa forma di stato, la democrazia costituzionale, costruita come risposta alle tragedie della prima metà del XX secolo - e della quale il “multiculturalismo” (nel senso del riconoscimento di una società multiculturale) rappresenta un aspetto costitutivo - ha avuto un certo successo, almeno in alcune parti del mondo, per diversi decenni, nell’assicurare la pace e il rispetto della dignità della persona umana. Per qualche momento, dopo il 1989, è sembrato che essa potesse costituire una risposta quasi “universale” al problema della convivenza nelle società umane e su tale base c’è stato chi ha osato dire che si era giunti alla “fine della storia” (oggi è evidente l’avventatezza di tale considerazione)¹².

Più modestamente, la dottrina costituzionalistica ha messo in evidenza la tendenza a un avanzamento della democrazia e delle libertà nel mondo nel secondo dopoguerra, particolarmente intensa nei decenni successivi al 1989, accompagnata dalla crescente presenza di elementi di convergenza e standardizzazione nelle costituzioni¹³, che ha indotto a parlare di “costituzionalismo globale”¹⁴: un fenomeno che tende a trasformare le costituzioni da espressione di identità nazionale

¹¹ Per tutti, G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992 e Id., *Principi e voti, La Corte costituzionale e la politica*, Torino, 2005.

¹² È la famosa affermazione di F. Fukuyama sul definitivo successo della democrazia liberale, poi rivista dal medesimo autore.

¹³ V. ad esempio B. ACKERMAN, *The Rise of World Constitutionalism*, in 83 *Virginia Law Review*, 1997, 771 ss.; P. ALSTON, *Introduction*, in Id. (ed.), *Promoting Human Rights Through Bill of Rights*, Oxford, 1999, 1; E. CECCHERINI, *La codificazione dei diritti nelle recenti costituzioni*, Milano, 2002, 1 ss.

¹⁴ L’espressione “costituzionalismo globale” è utilizzata con vari significati, ma in questo senso v. M. TUSHNET, *The Inevitable Globalization of Constitutional Law*, in 49 *Virginia Journal of International Law*, 2009, 987; D.S. LAW, M. VERSTEEG, *The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism*, in 99 *California Law Review*, 2011, 1162 ss. Si rinvia a T. GROPPI, *La Costituzione tunisina del 2014 nel quadro del ‘costituzionalismo globale’*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1/2015, 199 ss.

in segni dell'appartenenza a una comunità globale, attraverso l'opzione in favore della democrazia costituzionale¹⁵.

Molteplici sono le spiegazioni di questa tendenza, che si inserisce nel più ampio contesto della circolazione delle idee e dei modelli costituzionali nell'epoca della globalizzazione: un'epoca nella quale la grande diffusione degli strumenti informatici e la mobilità delle persone rendono difficile ignorare quello che accade in altri paesi, determinando una sorta di "inevitabilità" del diritto comparato¹⁶. Senza contare l'influenza del diritto internazionale come fattore di omogeneizzazione e *cross-fertilization*¹⁷.

Fin dall'inizio sono stati rilevati significativi elementi di resistenza¹⁸, o comunque di divergenza, alcuni dei quali riconducibili al fatto che la costituzione è, di per sé, luogo di espressione dell'identità di un paese, se necessario anche attraverso la riaffermazione di aspetti propriamente distintivi e autoctoni¹⁹.

Soltanto più di recente, e specialmente in seguito alla crisi economica del 2007-2008 e della grande recessione che ne è seguita, è andata emergendo la consapevolezza che non si è di fronte a resistenze isolate, riconducibili a specifiche aree geografiche e culturali, ma che la democrazia costituzionale è sottoposta in questa epoca a sfide sistemiche, che paiono metterne in discussione la capacità di "tenuta".

Nella seconda decade del XXI secolo si è fatta strada l'elaborazione dottrinale di quella che viene definita "la grande regressione" e che consiste principalmente in un attacco alla *legacy* del secondo dopoguerra, ovvero ai "core values" della democrazia costituzionale²⁰. Un fenomeno che non riguarda soltanto le "democrazie incerte", ma è evidente anche nelle democrazie "mature", ove la nascita e, spesso, il successo elettorale dei movimenti populistici (e, potremmo dire altresì, la crisi di partiti e movimenti improntati all'universalismo) va esattamente in questa direzione.

¹⁵ Volendo, sarebbe possibile ricorrere ad altre espressioni per definire questo fenomeno: V. PERJU, *Constitutional Transplants, Borrowing and Migration*, in M. ROSENFELD, A. SAJÒ (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2012, 1304 ss.

¹⁶ M. TUSHNET, *The Inevitable Globalization of Constitutional Law*, cit., 985.

¹⁷ S. CASSESE, *Global Standards for National Democracies?* in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2011, 701 ss.; WEN-CHEN CHANG, JJUNN-RONG YEH, *Internazionalizzazione di Constitutional Law*, in M. ROSENFELD, A. SAJÒ (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, cit., 1165 ss.

¹⁸ V. JACKSON, *Constitutional Engagement in a Transnational Era*, Oxford, 2010, specialmente 17 ss.

¹⁹ V. T. GROPPI, *Costituzioni senza costituzionalismo. La codificazione dei diritti in Asia agli inizi del XXI secolo*, in *Politica del diritto*, n. 2/2006, 187 ss.; Id., *Tra costituzionalismo globale ed eccezionalismo: diritti e libertà nel sistema costituzionale cinese nel XXI secolo*, in *Federalismi*, 14 gennaio 2015, n. 1, www.federalismi.it.

²⁰ Per una panoramica sui diversi aspetti di tale regressione, v. gli interventi raccolti nel volume di H. GEISELBERGER (a cura di), *Die Grosse Regression*, Berlino, 2017, trad.it. *La grande regressione. Quindici intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo*, Milano, 2017, e specialmente i saggi di A. APPADURAI, Z. BAUMAN, S. ŽIŽEK; v. anche T. GROPPI, *Turchia 2017: l'attacco allo stato di diritto e il fallimento della condizionalità europea*, in *Osservatorio costituzionale*, Fasc.1/2017, 29 marzo 2017, <http://www.osservatorioaic.it>.

L'allontanamento dalla democrazia costituzionale si sviluppa attraverso processi che sono stati qualificati come "constitutional retrogressions"²¹ e che consistono in modifiche all'ordinamento che, prese isolatamente, potrebbero anche essere innocue, ma che determinano, nel loro insieme, un deterioramento della vita democratica e, a un certo punto, l'abbandono di questa forma di stato.

In alcuni casi – i più eclatanti, almeno per ora – l'esito è il diffondersi di regimi autoritari di nuovo tipo, più "sostanziosi" di quelli tradizionali, che usano forme democratiche ma in cui i governanti piegano il diritto ai propri interessi di parte. In tali regimi, si svolgono elezioni reali, nelle quali competono soggetti politici alternativi ai governanti, ma in esse l'opposizione non può vincere, in quanto chi ha il potere ha riscritto le regole del gioco a suo favore²².

L'attenzione di chi ha fino ad oggi studiato questi processi si è soffermata soprattutto sulle "tecniche" giuridiche utilizzate, ovvero sull'attacco al *rule of law* costituzionale, cioè ai limiti al potere delle maggioranze politiche, in nome della volontà popolare maggioritaria, che si traduce in una "cattura" da parte delle maggioranze stesse delle corti costituzionali e del potere giudiziario e, in alcuni casi, nell'uso strumentale ed enfatizzato del referendum o di altre forme di democrazia diretta.

Ma, se guardiamo meglio a questi fenomeni, possiamo chiaramente vedere che l'attacco allo stato di diritto (costituzionale) è in realtà uno strumento per mettere in discussione i valori che ne sono alla base, ed in primo luogo il carattere pluralistico, in nome di una volontà maggioritaria e uniformante, che intende eliminare gli spazi di autonomia e di diversità di individui e gruppi. La costituzione ungherese del 2011 appare la punta più avanzata (se così si può dire), al momento, di tale processo: basta leggerne il preambolo per avvertire che siamo di fronte a una negazione del costituzionalismo del secondo dopoguerra²³.

Come si colloca, in questo quadro di grande incertezza (si è parlato di "società e periodi instabili")²⁴, la tematica del multiculturalismo?

In quanto aspetto integrante del pluralismo, anche il multiculturalismo, anzi, proprio il multiculturalismo (nel senso che abbiamo detto, come possibilità di convivenza nella diversità), è sotto attacco.

²¹ A. Z. HUQ, T. GINSBURG, *How to Lose a Constitutional Democracy*, 18 gennaio 2017, disponibile alla pagina SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2901776>.

²² Si parla di "competitive authoritarianism" (S. LEVITSKY, L. WAY, *The Myth of Democratic Recession*, 26 *Journal of Democracy* 45 (2015)); di "illiberal democracy" (F. ZAKARIA, *The Rise of Illiberal Democracies*, 76 *Foreign Affairs* 22 (1997)); di "hybrid regimes" (M. TUSHNET, *Authoritarian Constitutionalism*, 100 *Cornell Law Review* 391, 396 (2015)).

²³ V. molti dei saggi contenuti nel volume Z. SZENTE, F. MANDAK, Z. FEJES (a cura di), *Challenges and Pitfalls in the recent Hungarian Constitutional Development*, Paris, 2015, e specialmente B. FEKETE, *The National Avowal: More than a Conventional Preamble to a Constitution*, 11 ss.; G.F. FERRARI, *The Controversial Definition of Hungarian Identity: from the Preamble to the Role of the New Constitutional Court*, 45 ss.

²⁴ E. SANTORO, *La trappola del multiculturalismo e il valore del pluralismo culturale*, relazione al Convegno "Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali", Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli *Atti*, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit.

L'attacco alla società plurale è parte integrante dell'attacco allo stato costituzionale e come tale deve essere letto ed indagato.

Dalla maggior parte delle relazioni emerge la difficoltà dello stato costituzionale nel dare risposte a una società che da un lato è, nei fatti (nei numeri), sempre più marcatamente pluralista (e multiculturale) ma che, in alcune sue componenti, mostra una crescente riluttanza ad accettare, ovvero riconoscere, accogliere e gestire questa sua caratteristica e sembra preferire, ancora una volta, alle fatiche dello stato pluralista, la scorciatoia dell'artificiale omogeneità, costruita su base identitaria²⁵, sulla quale i movimenti populistici cercano di costruire le proprie fortune elettorali, dividendo “noi” da “loro”²⁶.

Nessuna delle relazioni, tutte incentrate sui percorsi di integrazione, si è soffermata esplicitamente sui percorsi della non integrazione, dell'esclusione, del rifiuto, e in particolare sul tema dell'odio verso il diverso, sulla costruzione dell'identità attraverso la creazione del nemico “culturale”²⁷. È invece sorprendente come in tempi incredibilmente rapidi la logica dello “scontro di civiltà” abbia preso il posto della polarità amico-nemico della guerra fredda²⁸.

Si tratta, come dire, del rovescio, della trama sottesa al nostro discorso, che emerge in particolare dalle considerazioni illuminanti sulla divaricazione tra realtà e rappresentazione che circonda il tema dell'immigrazione e che “chiama in causa lo sguardo con cui le società riceventi considerano gli immigrati”²⁹, ma, potremmo dire, considerano, più in generale, “diversi”. Non ci possiamo esimere dal riflettere sulle società riceventi, ovvero su noi stessi: perché, come è stato detto “i processi di integrazione possono svilupparsi soltanto in una prospettiva dinamica e bidirezionale”³⁰.

Credo profondamente che anche nella vita collettiva, così come nell'esperienza personale, di fronte alle difficoltà di una relazione la prima, e forse l'unica cosa da fare sia lavorare su sé stessi. Desidero qui richiamare le parole di Etty Hillesum, giovane ebrea olandese, forse non a caso

²⁵ Si pensi alla “culturalizzazione della cittadinanza” in Olanda, sulla quale v. S. MANCINI, *L'Olanda: Tragedia Multiculturale o Deriva Identitaria?*, relazione al Convegno “*Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli *Atti*, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit.

²⁶ Di cui è espressione lo slogan “Austriaci [o italiani, o tedeschi, o olandesi o catalani o lombardi ecc.] first”: v. A. PIN, *L'Austria*, relazione al Convegno “*Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli *Atti*, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit.

²⁷ Mi limito a citare l'illuminante volume di C. EMCKE, *Gegen den Hass*, Frankfurt am Main, 2016, trad.it *Contro l'odio*, Milano 2017.

²⁸ H. GEISELBERGER, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *La grande regressione*, cit., 13.

²⁹ A. AMBROSINI, *L'immigrazione e la sfida dell'integrazione*, relazione al Convegno “*Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli *Atti*, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit.

³⁰ C. CORSI, *Peripezie di un cammino verso l'integrazione. Alcuni elementi sintomatici*, relazione al Convegno “*Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli *Atti*, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit..

laureata in diritto costituzionale, scritte il 19 febbraio 1942: “Il marciume che c'è negli altri c'è anche in noi, continuavo a predicare; e non vedo nessun'altra soluzione, veramente non ne vedo nessun'altra, che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappare via il nostro marciume. Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver prima fatto la nostra parte dentro di noi. È l'unica lezione di questa guerra: dobbiamo cercare in noi stessi, non altrove”³¹.

La riflessione su questo “sguardo” delle società riceventi – e cioè l'interrogarsi sull'origine del rifiuto dell'altro, del diverso, molto spesso sull'origine dell'odio per il diverso – può essere la porta di entrata per una analisi che scenda più in profondità alla ricerca delle cause che sono all'origine della crisi dello stato costituzionale. Analisi indispensabile ai fini di articolare una reazione, una risposta, da parte di coloro che credono ancora in tale forma di stato come strumento per proteggere la dignità della persona umana e la pace.

Molto ci sarebbe da dire, e questa non è la sede adeguata, ma a rischio di una eccessiva semplificazione, senza affrontare i vari passaggi intermedi, vorrei evidenziare quella che a mio avviso è la “madre di tutte le cause” dell'attuale trasformazione, ovvero una serie di innovazioni senza precedenti nella storia dell'umanità, che in un breve lasso di tempo hanno portato l'uomo ad acquisire una capacità finora sconosciuta di incidenza sull'ambiente che lo circonda e sulla stessa specie umana. Richiamo qui una lettura della nostra era (a volte definita “Antropocene”) ormai consolidata in molteplici documenti internazionali e in innumerevoli contributi di giuristi, economisti, ecologi, antropologi, etologi, psicologi, politologi ecc. (per fare solo qualche nome, Rifkin, Stiglitz, Sachs, Sen, Latouche, de Waal, Rogers, Hochman, Beck, Bauman), fino ad arrivare all'enciclica *Laudato si*³².

Tutti i vari approcci convergono verso una medesima considerazione, espressa da Benedetto XVI nella Enciclica *Caritas in veritate*, 34: “talvolta l'uomo moderno è erroneamente convinto di essere il solo autore di sé stesso, della sua vita e della società”. Questa chiusura egoistica ci fa perdere di vista l'altro. Etologi e psicologi che si sono occupati dell'empatia qualificano questo fenomeno come “*mind blindness*”, una forma di “incapacità di vedere con il cuore” (per usare le parole del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry) che si trasforma in incapacità di valutare le conseguenze sugli altri delle proprie azioni e che a sua volta deriva dalla incapacità di vederli e di riconoscerli come persone³³. Ci impedisce, per riprendere le parole finali della relazione di Cecilia Corsi, di “osservare dal punto di vista di chi è al margine”, anzi, direi di più, persino di “vedere” chi è al margine³⁴.

³¹ E. HILLESUM, *Diario*, Milano, 1996, 99-100.

³² PAPA FRANCESCO, *Lettera enciclica “Laudato Si” sulla cura della casa comune*, 2015.

³³ Così ad esempio F. DE WAAL, *The Age of Empaty. Nature's Lessons for a Kinder Society*, Toronto 2009; *L'età dell'empatia. Lezioni dalla natura per una società più solidale*, Milano, 2011; C. ROGERS, *A Way of Being*, New York, 1995. Il sociologo A. MARGALIT, *The Decent Society*, Cambridge MA, 1996, 96 ss., ha parlato di “blindness to the human aspect” per evidenziare un modo di pensare che reduce gli esseri umani a cose.

³⁴ C. CORSI, *Peripezie di un cammino verso l'integrazione. Alcuni elementi sintomatici*, cit.

Nell'epoca della quarta rivoluzione industriale³⁵, ovvero della rivoluzione digitale, questa chiusura egoistica (a cui si accompagna, nel mondo occidentale, una perdita della memoria e pertanto una svalutazione degli *acquis*, conseguente alla mancanza di una “veduta lunga” in termini diacronici, non solo rivolta al futuro, ma anche al passato)³⁶ è paradossalmente enfatizzata dalla possibilità, offerta al singolo, di interagire direttamente in maniera illimitata con i suoi simili. Paradossalmente perché tale forma di comunicazione (sic), ovvero di acquisizione di informazioni e di espressione del proprio pensiero, può generare ancora più solitudine, isolamento, ripiegamento, paura.

Pur trattandosi di un fenomeno recente, molti studiosi hanno già attentamente analizzato la capacità dei social media di creare “echo chambers” incomunicanti e di conseguenza “gated communities”, ovvero gruppi chiusi che consentono a coloro che hanno certe preferenze di “incontrare” virtualmente soltanto i propri simili, incentivando in tal modo la polarizzazione e la frammentazione. E sono state anche ben messe in luce le conseguenze di tali processi sulla democrazia pluralista, che si nutre, al contrario, di “incontri non pianificati” (ovvero della possibilità per le persone di essere esposte a situazioni e opinioni che non hanno preventivamente scelto) e di “esperienze condivise” (che costituiscono una sorta di collante sociale, senza il quale le persone potrebbero persino, ad un certo punto, trovare difficile capirsi)³⁷.

E non è un caso se, proprio sulle tematiche che più qui ci interessano, che comportano la necessità di una convivenza nelle diversità, la rete viene frequentemente utilizzata per diffondere odio (basti pensare all'Isis, oppure alle innumerevoli organizzazioni per la “difesa della razza e della nazione” nei confronti degli immigrati), che non solo genera, già di per sé, sofferenza, ma che purtroppo in alcuni casi si traduce anche in azioni violente e sanguinarie.

4. Un'alleanza educativa per salvare la democrazia pluralista

Mi scuso di aver portato il discorso verso temi tanto “macro”, tanto fondamentali, ma ho sempre più la sensazione che siamo al centro di una trasformazione epocale e che se non vogliamo essere travolti dobbiamo rifondare le nostre categorie, anche noi giuristi, così come stanno cercando di

³⁵ Mi riferisco qui invece alla classificazione di K. SCHWAB, *The Fourth Industrial Revolution*, New York, 2016, trad. it. *La quarta rivoluzione industriale*, Milano, 2016, assunta come base di riferimento nel Piano “Industria 4.0”, <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40>. Come è noto, invece, J. Rifkin ha parlato di terza rivoluzione industriale in riferimento alla inevitabile necessità di nuovi fonti energetiche, dopo il carbone e il petrolio: J. RIFKIN, *The Third Industrial Revolution*, 2011, trad. it. *La terza rivoluzione industriale*, Milano, 2011.

³⁶ Debbo qui citare ancora una volta il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (v. *supra*, nota 1), secondo il quale “Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che ignora il passato e oscura l'avvenire, così deformando il rapporto con la realtà. La democrazia vive di impegno nel presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro”.

³⁷ Su queste tematiche v. l'illuminante volume di C. R. SUNSTEIN, *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*, Princeton, 2017.

fare tutte le altre scienze sociali ed umane. E che oggi, pertanto, qualsiasi tema ci troviamo a trattare deve essere affrontato entro tale prospettiva, anche quello della ricerca di “strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, anzi, soprattutto questo, che è il “core business” dello stato costituzionale.

La risposta della quale abbiamo bisogno esorbita dallo spazio del diritto: come è stato detto, “non ci si integra per legge o per decreto”³⁸.

Quando parliamo di egoismo, di incapacità di empatia, di incapacità di identificarsi con l’altro, parliamo di aspetti antropologici, che hanno una immediata proiezione sociale, e che necessitano di risposte da parte delle arti, delle religioni, della psicologia, della filosofia, della storia, della sociologia e, potremmo dire, da parte di ogni essere umano di buona volontà.

Tuttavia anche il diritto, in quanto sia “value oriented”, guidato dai principi del costituzionalismo democratico e dei trattati internazionali, che hanno il loro cardine, come non ci dobbiamo stancare mai di ripetere, nella dignità umana e nella pace, ha qualcosa da dire (da dare)³⁹. Anzi, ha molto da dire. Il ripensamento della tematica del multiculturalismo può costituire un importante contributo a questo necessario ripensamento dell’uomo e della convivenza umana.

Sono convinta, che uscire dalla “trappola del multiculturalismo”⁴⁰, ovvero da una ideologia che è “simmetrica e opposta a quella dello scontro di civiltà” e che al massimo porta al “pluralismo delle monoculture”⁴¹, per rimettere invece al centro la persona umana, ogni persona umana, nella sua unicità ed universalità, sia già un primo, importante passo. L’enfasi sui gruppi e sulle culture (gli immigrati, i neri, le donne, i gay, i musulmani, l’occidente, i media, i poliziotti, gli intellettuali) costituisce ulteriore carburante alla incapacità di vedere l’altro che è all’origine dell’odio e della violenza, e quindi della barbarie e della guerra⁴².

Siamo chiamati ad estrarre dal “nostro tesoro cose nuove e cose antiche” (Matteo 13,52): il costituzionalismo del secondo dopoguerra ha in sé, nei suoi valori fondanti, i principi per rispondere anche alle sfide della nuova epoca, ma che devono essere concretizzati attraverso “strumenti e percorsi” nuovi.

Abbiamo bisogno di un “diritto piccolo”, più che di un “diritto mite”, dobbiamo imparare a pensare “in piccolo”, immaginare politiche che portino a “vedere l’altro”, ogni singola persona nella sua concretezza e unicità, che scardinino visioni basate su stereotipi e identità fondate su appartenenze passive, intraprendendo un percorso già avviato, e anche da tempo, in altre discipline (basti pensare alla microstoria inaugurata fin dagli anni Sessanta dal movimento di Les Annales)⁴³.

³⁸ C. CORSI, *Peripezie di un cammino verso l’integrazione. Alcuni elementi sintomatici*, cit.

³⁹ Sul rapporto tra diritto ed empatia, sviluppato particolarmente dal movimento *Law and Emotions* v. recentemente A. CALLEGARI, *Il giudice fra emozioni, biases ed empatia*, Roma, 2017.

⁴⁰ Con le parole di E. SANTORO, *La trappola del multiculturalismo e il valore del pluralismo culturale*, cit.

⁴¹ Vedi T. MAZZARESE, *I migranti e il diritto ad essere diversi nelle società multiculturali delle democrazie costituzionali*, cit.

⁴² C. EMCKE, *Contro l’odio*, cit.

⁴³ Mi piace qui ricordare che i tempi lunghi dei diritti dell’uomo (per usare le parole di N. BOBBIO, *I diritti dell’uomo, oggi*, in Id., *L’età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990 p. 269) sono fatti di piccoli segni, iniziano dai “piccoli

Si tratta di un uso non tanto repressivo, ma principalmente promozionale del diritto⁴⁴ che sia finalizzato a promuovere la crescita individuale consapevole di ognuno: occorre far sì che ogni persona possa fiorire nei suoi talenti e nelle sue peculiarità, diventando un “adulto consapevole” e “ragionevolmente buono”, dotato di una adeguata “cassetta degli attrezzi” per decodificare la complessa e mutevole società che lo circonda e per aprirsi a una “cultura del dialogo”.

È evidente che tale crescita individuale, una crescita in termini di consapevolezza ed empatia, a mio avviso unica strada per una convivenza pacifica in una società digitale, passa attraverso una sfida educativa, che ha come indispensabile premessa la garanzia dei diritti economico-sociali⁴⁵, quella giustizia sociale che a sua volta richiede l’adempimento di doveri di solidarietà.

Ma non basta: l’impegno di significative risorse pubbliche nel settore dell’istruzione è necessario, ma non sufficiente, se non è adeguatamente orientato alla formazione di una “cittadinanza multiculturale” che si alimenta, oltre che del sapere fattuale necessario a conoscere culture diverse, della “immaginazione narrativa”. Vale a dire della capacità di cogliere i problemi dell’altro, “di pensarsi nei panni di un’altra persona, di essere un lettore intelligente della sua storia, di comprenderne le emozioni, le aspettative e i desideri”. Se non abbiamo imparato a vedere noi stessi e gli altri nella comune umanità, “la democrazia è destinata a cadere – come è stato persuasivamente argomentato – perché è costruita sul rispetto e la cura, e questi a loro volta sono costruiti sulla capacità di vedere le altre persone come esseri umani e non come oggetti”⁴⁶.

Quel che serve sono politiche e, in particolare, politiche educative e di prossimità finalizzate all’empatia e alla cultura del dialogo. Come ha detto Papa Francesco ritirando, nel 2016, il premio Carlo Magno, “questa cultura del dialogo, che dovrebbe essere inserita in tutti i percorsi scolastici come asse trasversale delle discipline, aiuterà a inculcare nelle giovani generazioni un modo di risolvere i conflitti diverso da quello a cui le stiamo abituando”⁴⁷.

Tali politiche, incentrate sulla psicologia, l’educazione civica, l’arte, la musica, lo sport, la natura, i viaggi, le lingue, la geografia, il servizio alla collettività, devono perdere il carattere opzionale e quasi ornamentale che finora le ha caratterizzate per diventare il carburante di una

luoghi vicino a casa”, come sottolineò Eleanor Roosevelt in uno dei suoi ultimi discorsi alle Nazioni Unite, il 27 marzo 1953: “Dopo tutto, dove iniziano i diritti umani? Nei piccoli luoghi vicino casa – così vicini e così piccoli da non potersi individuare su nessuna mappa del mondo. Eppure essi *sono* il mondo delle singole persone: il quartiere in cui si vive, la scuola che si frequenta, la fabbrica, la fattoria o l’ufficio in cui si lavora (citato da M. A. GLENDON, *Verso un mondo nuovo*, cit., 408).

⁴⁴ A. FACCHI, *Società multiculturali e libertà delle donne*, relazione al Convegno “*Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali*”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli *Atti*, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit.

⁴⁵ C. CORSI, *Peripezie di un cammino verso l’integrazione. Alcuni elementi sintomatici*, cit.

⁴⁶ Così molteplici scritti di Martha Nussbaum. Qui cito *Not for Profit: Why Democracy Needs Humanities*, Princeton, 2010, trad. it. *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, Bologna, 2011, rispettivamente 111 e 25. V. anche Id., *Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education*, Cambridge MA., 1997, trad. it. *Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione contemporanea*, Roma, 1999, specialmente 65 ss.

⁴⁷ PAPA FRANCESCO, *Discorso per il conferimento del Premio Carlo Magno*, 6 maggio 2016.

persona aperta alla convivenza con la diversità, dotata di “capacità di pensare criticamente, di trascendere i localismi, di affrontare i problemi mondiali come ‘cittadini del mondo’; e, infine, la capacità di raffigurarsi simpateticamente nella categoria dell’altro”⁴⁸.

Esse richiedono la partecipazione attiva di molteplici soggetti, pubblici e privati. Non possiamo più lasciare ai giudici il compito erculeo di unificare le società pluraliste, attraverso i loro interventi necessariamente ex post e riparativi⁴⁹. Che ruolo hanno i giudici in questa nuova epoca, potremmo dire, sarebbe tutto da riflettere⁵⁰. Il punto centrale è che non possono essere gli unici attori, anzi direi non possono essere i protagonisti di queste politiche di prossimità: esse debbono essere scelte da maggioranze politiche che credano nella democrazia costituzionale, da rappresentanti di un’opinione pubblica e di elettori capaci di “vedere” l’altro. E attuate da molteplici soggetti: dalla scuola, dalle amministrazioni⁵¹, specie locali, dalla società civile, dalle famiglie e dai singoli, secondo una rinnovata sussidiarietà.

Quel che è cruciale è che si tratti di percorsi finalizzati alla crescita della singola persona, tanto che sia parte della maggioranza o di una minoranza, della società di accoglienza o persona immigrata. Mai come oggi tale crescita è stata altrettanto indispensabile, perché mai come oggi ogni singola persona è stata direttamente protagonista: la rivoluzione digitale mette il mondo in mano ad ognuno, contribuendo alla fine delle strutture normative basate sull’autorità, come la famiglia, la scuola, ma anche al venire meno del ruolo dei sapienti⁵², delle élite culturali e di tutte le istanze di mediazione, i “corpi intermedi”, nonché ad enfatizzare ulteriormente la crisi della rappresentanza politica. Le nuove tecnologie consentono a ciascuno di trasformarsi in un istante in un “cane sciolto” o in un testimone di amore. E questa scelta diventa sempre più individuale, compiuta al di fuori di contesti relazionali e di gruppo: lavorare sulla capacità di scelta, di discernimento, sul senso critico, sulla capacità di ciascuno di ascoltare la propria coscienza e di avere uno sguardo empatico sull’altro diventa sempre più essenziale.

Il diritto deve promuovere contesti in cui il “pieno sviluppo della persona umana”, per riprendere le parole dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione italiana, si realizzi effettivamente.

⁴⁸ M. NUSSBAUM, *Non per profitto*, cit., 26.

⁴⁹ Lo mostra bene la situazione italiana, come evidenzia la relazione di C. CORSI, *Peripezie di un cammino verso l’integrazione. Alcuni elementi sintomatici*, cit.

⁵⁰ Alcuni orientamenti, in piena sintonia con la visione che si intende proporre in questo scritto, sono contenuti in M. CARTABIA, *The Many and the Few: Clash of Values or Reasonable Accommodation?*, relazione presentata alla American Society of Comparative Law, Washington, ottobre 2017.

⁵¹ C. CORSI, *Peripezie di un cammino verso l’integrazione. Alcuni elementi sintomatici*, cit. e R. SCARCIGLIA, *Integrazione e multiculturalismo nell’ordinamento spagnolo*, relazione al Convegno “*Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali*”, Firenze, 19-21 ottobre 2017, in corso di pubblicazione negli *Atti*, a cura di Ginevra Cerrina Feroni e di Veronica Federico, cit.

⁵² Si vedano le interessanti considerazioni contenute nel volume di T. NICHOLS, *The Death of Expertise. The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters*, Oxford, 2017.

In conclusione, se crediamo ancora nello stato costituzionale, dobbiamo farci promotori di uno “stato costituzionale diffuso”, di cui ogni persona possa essere direttamente protagonista. Ne va della sua sopravvivenza.

“Cambiare i cuori uno ad uno”, favorendo la fioritura della persona, lo sviluppo del suo senso critico e della sua capacità di empatia ed avviare questo cambiamento iniziando da noi, da ciascuno di noi, dal nostro cuore. Utilizzare le parole di Jean Vanier, un vero profeta del nostro tempo, può sembrare una conclusione poco consona ad un convegno di giuristi⁵³. Ma sono profondamente convinta che questa sia l’unica alternativa al populismo e soprattutto, alla divisione e all’odio⁵⁴. Ovvero la necessaria preconditione per la convivenza pacifica nelle “società pluraliste (o multiculturali) 4.0”, potremmo dire.

Vorrei concludere citando di nuovo le parole di Papa Francesco nel ricevere il premio Carlo Magno, perché, come ha scritto in uno dei suoi ultimi interventi Zygmunt Bauman, è “forse l’unica figura pubblica dotata di autorità planetaria ad aver avuto il coraggio e la determinazione di scavare le radici profonde del male, della confusione e dell’impotenza attuali e di metterle in mostra”⁵⁵:

“La pace sarà duratura nella misura in cui armiamo i nostri figli con le armi del dialogo, insegniamo loro la buona battaglia dell’incontro e della negoziazione. In tal modo potremo lasciare loro in eredità una cultura che sappia delineare strategie non di morte ma di vita, non di esclusione ma di integrazione”⁵⁶.

⁵³ Tra le molteplici opere di Jean Vanier, fondatore dell’Arche v. almeno J. VANIER, *Toute personne est une histoire sacrée*, 1994. V. anche T. GROPPI, *L’Arche as Experience of Encounter*, in corso di pubblicazione in P. CAROZZA, C. SEDMAK (editors), *Human Dignity and Human Development*, Notre Dame University Press, 2018.

⁵⁴ Come ha scritto Martha Nussbaum, “se l’autentico scontro di civiltà è, come io credo, uno scontro interno all’anima di ciascuno di noi, dove grettezza e narcisismo si misurano contro rispetto e amore, tutte le società contemporanee sono destinate a perdere a breve la battaglia, se continueranno ad alimentare le forze che inevitabilmente portano alla violenza e alla disumanità e se negheranno appoggio alle forze che educano alla cultura del rispetto e dell’uguaglianza”: M. NUSSBAUM, *Non per profitto*, cit., 154.

⁵⁵ Z. BAUMAN, *Sintomi alla ricerca di un oggetto e di un nome*, in H. GEISELBERGER, (a cura di), *La grande regressione*, cit., 42.

⁵⁶ PAPA FRANCESCO, *Discorso per il conferimento del Premio Carlo Magno*, 6 maggio 2016.